

## CERTIFICATI ed AUTOCERTIFICAZIONI

Si rende noto a tutta la cittadinanza che a partire dal 01.01.2012, ai sensi dell'art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183 e delle modifiche apportate all'art. 40 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, **i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati**: di conseguenza, le amministrazioni pubbliche (Ministeri, Prefetture, Questure, Regioni, Province, Comuni, INPS ed altri enti pensionistici, Motorizzazione civile, A.S.L., Scuole di ogni ordine e grado, Camere di Commercio, I.A.C.P., etc.) e i gestori di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, società di gestione del gas e dell'acqua, Ferrovie, Rai, etc.) non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni e il Responsabile dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Servizio elettorale) rilascerà i certificati, su richiesta degli interessati, solo ed esclusivamente per uso tra privati (tutti i certificati pertanto, a pena di nullità, verranno rilasciati con la seguente indicazione ***"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*** e quelli anagrafici saranno soggetti al pagamento dell'imposta di bollo di € 14,62 in base alla normativa vigente).

Le nuove norme mirano alla completa "de-certificazione" del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini ed in quest'ottica, pertanto, **nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) o dell'atto di notorietà** (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), che non scontano il bollo né richiedono l'autentica della firma.

La possibilità di accettare le autocertificazioni può essere estesa anche ad alcuni soggetti privati come Poste Italiane, banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ma senza alcun carattere di obbligatorietà.

**La richiesta e l'accettazione dei certificati anagrafici da parte di organi della pubblica amministrazione o di gestori di pubblico servizio costituisce violazione dei doveri d'ufficio, al pari della mancata accettazione delle autocertificazioni.**

Si precisa che tra i destinatari delle nuove norme in materia di certificazione non vi sono l'Autorità giudiziaria, che non è tenuta ad accettare l'autocertificazione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, e, almeno fino al 31.12.2012, le Questure, relativamente ai procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (permessi e carte di soggiorno, ricongiungimenti familiare, etc.).

Si rende altresì noto che, per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000, dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile non saranno più validi oltre i termini di validità (6 mesi), anche nel caso in cui l'interessato dichiarerà, in calce al documento stesso, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Per ultimo si comunica che l'Amministrazione Comunale è tenuta a controllare, a campione, le dichiarazioni rese dai cittadini: qualora dai controlli dovessero risultare elementi di falsità, l'addetto al controllo, in qualità di Pubblico Ufficiale, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, allegando copia autenticata della dichiarazione con l'indicazione degli elementi di falsità riscontrati.

Il Responsabile dei Servizi Demografici  
Dr. Giovanni Di Marco